



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

15.05.2007

272023/58.00

Data

Protocollo N°

Allegati N°

Oggetto
Deliberazione n. 88 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Alle Stazioni appaltanti
di cui all'art. 2 della L.R. 27/2003

Alle Segreterie Regionali

e p.c.

All'ANCE Veneto

A Confartigianato Veneto

Alla CNA Veneto

Agli Ordini Professionali

Alle Federazioni Professionali

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA	
Protocollo N°	1807
Data	22 MAG. 2007

Con deliberazione n. 88/2007, resa in sede di "precontenzioso" ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. n), del Codice dei contratti, l'Autorità di vigilanza ha espresso il proprio avviso sui rapporti tra la L.R. 27/2003 e il Codice dei contratti stesso e, aderendo al precedente giurisprudenziale di T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 26 gennaio 2007, ha ritenuto implicitamente abrogate le disposizioni regionali difformi dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 163/2006.

In proposito, ricordo che la questione del riparto di competenze in materia di appalti pubblici tra legislazione statale e regionale ha formato oggetto di uno specifico ricorso contro il Codice dei contratti, promosso in via di azione dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 127 Cost.

Nelle more delle definizioni della vertenza innanzi la Corte costituzionale (la prima udienza di discussione è fissata per il mese di ottobre p.v.), peraltro, la Giunta regionale, al fine di orientare le stazioni appaltanti nell'individuazione della normativa applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale, ha fornito alcune linee guida, formalizzate nel provvedimento n. 2155 del 4 luglio 2006, invitando a continuare a dare applicazione alle disposizioni della legge regionale 27/2003, per le ragioni ampiamente illustrate nella deliberazione stessa.

La successiva evoluzione sul piano normativo e giurisprudenziale del quadro dei rapporti tra legislazione regionale e legislazione statale ha reso necessaria un'integrazione delle precedenti linee guida: con D.G.R. n. 310 del 13 febbraio 2007 l'esecutivo regionale ha inteso confermare la validità delle conclusioni contenute nell'atto di indirizzo testè richiamato, nonché formulare criteri operativi per il raccordo tra la L.R. 27/2003 e le modifiche, anche sostanziali, al Codice dei contratti intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Ciò premesso, con riferimento al contrario avviso espresso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella deliberazione 88/2007, richiamo in questa sede le decisioni dei giudici amministrativi che hanno affrontato la questione del valore degli atti dell'Autorità di vigilanza stessa.

Segreteria Regionale Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792030 - fax 041/2792796
e-mail: segr.llpp@regione.veneto.it - http://www.regione.veneto.it



In particolare, tra gli altri, secondo il TAR Campania, Sez. I, Salerno - sentenza 29 aprile 2004 n. 300 *“le determinazioni che l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici assume in risposta ai quesiti rivolti agli operatori del settore circa l’interpretazione delle disposizioni vigenti nella materia,, costituiscono manifestazioni di opinione dotate di autorevolezza, in ragione della particolare competenza dell’organo, ma non hanno funzione di interpretazione autentica o di integrazione della normativa, difettando l’Autorità del relativo potere, né effetto vincolante per le Amministrazioni nello svolgimento delle procedure di selezione di loro competenza”*.

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi di recente sull’argomento, e, allineandosi a sue precedenti decisioni ha affermato come, dall’attento esame dei compiti affidati, non si evinca che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sia dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, statali o locali (C. d. S., Sez. IV - sentenza 12 settembre 2006, n. 5317).

Per le suddette ragioni, colgo nuovamente l’occasione, per ribadire e sostenere la posizione ufficiale della Regione sull’applicabilità della L.R. 27/2003 dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti, assunta nelle DD.G.R. n.2155/2006 e n. 310/2007.

Gli uffici regionali della Segreteria Regionale Lavori Pubblici sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso.

Un cordiale saluto.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI
Massimo Giorgetti